



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (COPIA)

N.25 del Reg. Data 23-04-2020	Oggetto: RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA ROSATI/COMUNE DI MALTIGNANO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INDIRIZZI CONSEGUENTI.
----------------------------------	---

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 18:20, con modalità in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n°18 del 17 marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n°6 del 24/03/2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta relativa all'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n°6 del 24/03/2020 – prot. n°0002577, si è riunita la Giunta Comunale con modalità in videoconferenza.

Avviata la seduta, il Segretario comunale verbalizzante, che assiste, identifica i partecipanti collegati telematicamente ed accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e siano presenti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

tra il Comune di Maltignano ed il sig. Rosati Luigi ed Altri è intervenuta una vicenda giudiziaria iniziata nel 1996, nata dall'avvio di una procedura espropriativa, la quale si è sviluppata per oltre 20 anni attraverso le sentenze di seguito elencate:

- **Sentenza n.6/2002 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno** su procedimento iscritto al n.1069 RGAC;
- **Sentenza n.643/08 della Corte d'Appello di Ancona** nella causa civile in secondo grado iscritta a ruolo n.479/2002, nella quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo;
- **Sentenza n.2546/2011 della Corte di Cassazione** con la quale si rigettava il ricorso del sopra citato Sig. Rosati Luigi ed altri, confermando quanto riportato nella sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008;
- **Sentenza 798/2015 del TAR delle Marche**, con la quale è stato disposto *l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere, nel termine di 90 giorni dalla notificazione della predetta sentenza a determinarsi nel senso di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327 del 2001, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge (considerato che trattasi di scelta latamente discrezionale) o in alternativa, qualora li ritenga non sussistenti, nel senso della restituzione, entro l'ulteriore termine di 90 giorni, dei beni in argomento ai legittimi proprietari*". Omissis.....
 - Nella stessa sentenza si affermava inoltre che *"..... considerata l'assenza di un'occupazione illegittima dei terreni, la liquidazione deve essere limitata al valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, più eventuali accessori di legge. Il valore dovrà essere calcolato secondo quanto previsto dal citato art. 42 bis, alla data di adozione del provvedimento di acquisizione. Dovrà quindi essere valutato dal Comune il valore venale del terreno a tale data, non essendo più attuale la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio dinanzi al tribunale di Ascoli Piceno e deposita il 31.12.2000. In ogni caso, il Comune dovrà tener conto dei dati contenuti nella consulenza citata, costituenti argomenti di prova ai sensi dell'articolo 11 c.6 c.p.a., e potrà discostarsene solo motivando in maniera specifica"*.
- **Sentenza del Consiglio di Stato n.4457/2016** con la quale è stato confermato il principio secondo cui il calcolo del valore venale del bene deve essere determinato al momento dell'emanazione del provvedimento ed è stato disposto che l'eventuale adozione del provvedimento di acquisizione ex art.42 bis debba ricomprendere le seguenti voci:
 1. valore venale del bene comprensivo del valore del suolo occupato e del valore delle opere su di esso realizzate alla data di emanazione del provvedimento;
 2. voce afferente al pregiudizio non patrimoniale (10%);
 3. interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione a far data dal 16 dicembre 1996;
- **Sentenza del Tar delle Marche n.625/2018 del 26/09/2018**, acquisita al prot. 8424 del 27/09/2018, su ricorso proposto da Rosati Luigi per l'annullamento del decreto di acquisizione sanante registrato al prot. com. n. 1041/2016, adottato ai sensi dell' art. 42 bis

del DPR n. 327/2001, con la quale viene indicato: *“l’obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica ad emanare un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001 o in alternativa restituire nello stesso termine (90 giorni) ai legittimi proprietari i beni oggetto del contendere attenendosi per la quantificazione dell’indennizzo dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016 per la quale va valutato il valore venale del terreno e delle opere su di essa realizzate”*;

VISTI:

- il Decreto del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maltignano prot.1041 del 08/02/2016 ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001, poi annullato dalla predetta sentenza del TAR Marche n. 625/2018;;
- il Decreto del Responsabile dell’area Tecnica prot.11307 del 24/12/2018 ex /art. 42 bis del DPR n. 327/2001, dichiarato parzialmente nullo a seguito della **Sentenza del Tar Marche n.508/2019**;

RICHIAMATO il nuovo decreto del Responsabile dell’Area Tecnica prot. 11189 del 30.12.2019 adottato ai sensi dell’ art. 42 bis del DPR n. 327/2001 con il quale è stata disposta l’acquisizione delle seguenti aree:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico);
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti;
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio);
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti per l’importo totale di stima pari ad € 356.000,00;

VISTO e RICHIAMATO il nuovo ricorso per opposizione alla stima ex art. 29 del D.lgs. 150/2011 e 54 del DPR n. 327/2001, presentato dal Sig. Rosati Luigi avanti alla Corte di Appello di Ancona, acquisito al protocollo comunale n. 865 del 31.01.2020;

PRECISATO che con il suddetto ultimo ricorso si chiede:

- di dichiarare illegittima la determinazione di indennità di esproprio come determinata dal decreto prot. n. 11189 del 30.12.2019;
- la condanna a corrispondere una diverso importo dell’ indennità di esproprio oltre alle percentuali previste dall’ art. 42 bis del DPR n. 327/2001;
- dichiarare che possono essere detratte solo le somme depositate da questo Ente in occasione dei precedenti decreti di acquisizione sanante poi annullati, presso la Ragioneria Regionale dello Stato e senza conteggiare gli interessi legali;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 53 del 27.12.2019 avente ad oggetto l’adozione di provvedimenti in merito all’acquisizione ai sensi dell’ art. 42 bis del DPR n. 327/01 dell’area di sedime, pertinenze ed accessori della Scuola Media “E.Monti”, utilizzata per scopi di pubblico interesse;

PRESO ATTO dei rilievi effettuati nella ultima sentenza del TAR Marche n. 508/2019 e dell’ obbligo, per questo Ente, di provvedere entro il termine di 90 giorni, emanando un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001, attenendosi per la quantificazione dell’indennizzo dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016;

PRECISATO tuttavia:

DELIBERA DI GIUNTA n.25 del 23-04-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

- in relazione al criterio da individuare e alla concreta stima del valore dell'edificio il Giudice amministrativo, si è correttamente dichiarato carente di giurisdizione circa l'individuazione di un criterio per valutare il soprassuolo e circa la quantificazione e la congruità del relativo indennizzo; - compete dunque alla Corte di Appello adita individuare il relativo criterio e stabilire il giusto indennizzo per il soprassuolo;
- avendo il privato impugnato il suddetto provvedimento di acquisizione sanante prot. com. n.11189 del 30.12.2019, *“il principio per cui il giudizio di opposizione alla stima dell'indennità non si configura come un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il “quantum” dell'indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia”* (cfr. Cass. Sez. I, n. 19461/2019);
- è primario interesse di questo Ente, nell' ambito del succitato giudizio avanti alla Corte di Appello, sia pure azionato dal privato, chiedere anche in via riconvenzionale, al fine di evitare un indebito depauperamento per il bilancio comunale, il definitivo accertamento della giusta e congrua indennità dovuta da parte del Giudice competente, attesa l'assenza di giurisprudenza consolidata sul punto e tenuto conto che nella fattispecie l'accertamento del valore dell'immobile non può prescindere dal fatto che la costruzione dell'edificio è avvenuta ad esclusiva cura e spese del Comune di Maltignano;

UDITO il Sindaco e preso atto della sua volontà di costituirsi in giudizio nel processo civile in argomento, a difesa dell' operato di questo Ente nella lunga vicenda giudiziale de quo;

RITENUTO NECESSARIO costituirsi in giudizio, a difesa degli interessi del Comune di Maltignano;

RITENUTO OPPORTUNO, assegnare al Responsabile del Servizio Tecnico la somma di Euro 2.000,00 imputandola al Cap. 138.0 del bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2020, in esercizio provvisorio, per affidamento sia di incarico a legale di fiducia per resistere al sopra citato ricorso, e sia per affidamento di incarico a nuovo consulente tecnico per la redazione di nuova perizia tecnica di stima per le aree in contestazione, con integrazione delle somme derivanti dai preventivi acquisiti ed approvati in sede di predisposizione del redigendo bilancio 2020/2022,

VISTO l'art. 48 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2001;

VISTO lo statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, e della regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime resa per appello nominale in modalità telematica

DELIBERA

- 1) **Di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Di prendere atto** e far propria l'intenzione del Sindaco di Maltignano di costituirsi e resistere nel giudizio avviato con ricorso per opposizione alla stima ex art. 29 del D.lgs. 150/2011 e 54 del DPR n. 327/2001, presentato dal Sig. Rosati Luigi avanti alla Corte di

DELIBERA DI GIUNTA n.25 del 23-04-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

Appello di Ancona, acquisito al protocollo comunale n. 865 del 31.01.2020, riferito alla vicenda richiamata negli atti descritti in premessa;

- 3) **Di autorizzare** il Sindaco di Maltignano a resistere nel sopra citato giudizio instaurato avanti alla Corte di Appello di Ancona;
- 4) **Di demandare** al Responsabile del Settore Tecnico Comunale tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto, compresi l'individuazione sia del difensore legale del Comune di Maltignano e sia di nuovo consulente tecnico per la redazione di nuova perizia tecnica di stima relativa alle aree in contestazione per la causa di che trattasi;
- 5) **Di assegnare** al Responsabile del Servizio Tecnico la somma di Euro 2.000,00, disponibile al Cap. 138.0 del bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2020, in esercizio provvisorio, per affidamento dei suindicati incarichi per resistere al sopra citato ricorso, con possibile integrazione in sede di predisposizione del redigendo bilancio 2020/2022.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n.267/2000;

CON voti unanimi e favorevoli resi resa per appello nominale in modalità telematica;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 17-12-2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 820 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 11242 del 17-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-04-2020 in quanto:

☐ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 17-12-2020 al 01-01-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, lì 02-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 17-12-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso
--	---